



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

**Parte Speciale “E”**  
**Delitti contro l’industria ed il commercio**

***INDICE***

**1. - Premessa**

**2. - I reati di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto**

- 2.1. – Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 2.2. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- 2.3. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 2.4. - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 2.5. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 2.6. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 2.7. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- 2.8. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
- 2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto

**3. – I destinatari**

**4. - I Principi generali di comportamento**

**5. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti**

**6. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

## **1. – PREMESSA**

Il presente paragrafo concerne i delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25 bis del Decreto.

I delitti contro l'industria e il commercio sono oggi contenuti nel titolo VIII del libro II del codice penale, al capo II, insieme ai delitti contro l'economia pubblica, al capo I.

Tali reati meritano sicuramente un approfondimento giacché lo sviluppo di un'economia industriale di massa ha imposto una maggior tutela per gli interessi collettivi piuttosto che per quelli individuali.

Ebbene, a venire in rilievo non è solo l'esigenza di tutela degli interessi economici globali (c.d. economia pubblica), quanto piuttosto la penalizzazione di comportamenti che, arrecando possibili pregiudizi al corretto esercizio di attività industriali e commerciali, danneggiano gli interessi di più persone.

Prima di proseguire è opportuno esplicitare cosa si intende per "economia pubblica", per "commercio" e per "industria". Ebbene, per "economia pubblica" si intende quell'insieme di attività economiche svolte all'interno di un determinato Stato. Per "commercio" si intende, invece, l'attività di acquisto e vendita prodotti svolta abitualmente da un soggetto. Per "industria", infine, si intende l'attività di produzione.

Dunque i reati contro l'Industria ed il Commercio mirano a tutelare l'interesse pubblico e la ricchezza pubblica, salvaguardano la normalità degli scambi economici nell'ambito del commercio e della produzione, tutelano il lavoro in sé e per sé considerato nonché la libertà di industria e di commercio e, d'altro canto, la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza degli stessi.

## **2. - I REATI DICOLATI ALL'ART. 25 BIS DEL DECRETO**

### **2.1. – Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 513 c.p. *“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”*.

Ebbene, la summenzionata fattispecie delittuosa incorpora un c.d. reato comune, giacché il fatto astratto punito dalla norma penale incriminatrice può essere posto in essere da “chiunque”, non essendo richiesto, da parte del soggetto attivo, il possesso di particolari qualifiche soggettive, status o, più in generale, qualità personali; il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico nazionale, quanto all'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo generico e specifico.

Ad essere tutelata, dunque, è la libertà di iniziativa economica privata, così come novellato dall'art. 41 Cost., giacché vige un generale diritto del singolo al libero e normale svolgimento delle attività industriali e commerciali. La tutela dagli artifici, raggiri o inganni di cui trattasi (c.d. “mezzi fraudolenti”) deve dimostrarsi idonea ad evitare situazioni di errore od ignoranza da parte del c.d. soggetto passivo: la fattispecie normativa *de qua*, dunque, necessita di un nesso teleologico fra la condotta tipica e l'impedimento o turbativa del regolare svolgimento di una attività industriale o commerciale.

### **2.2. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

Ai sensi dell'art. 513 bis c.p. *“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”*.

La fattispecie *de qua*, tutela le attività industriali, commerciali e produttive da comportamenti intimidatori volti alla conquista del mercato con modalità tali da non rendere leale la concorrenza fra le imprese.

Tale fattispecie, difatti, introdotta con la L. 646/1982, si è mostrata di fondamentale importanza per la lotta e repressione del fenomeno mafioso di cui è massima espressione l'art. 416 bis c.p., dal momento che reprime condotte – minacciose e violente – indirizzate a scoraggiare od eliminare l'attività di imprese concorrenti ed in competizione.

Si configura un c.d. reato proprio, giacché il soggetto attivo suole essere solo chiunque eserciti

un'attività industriale, commerciale o, più in generale produttiva.

Circostanza aggravante speciale si rinviene nell'ipotesi in cui il fatto tipico (posto in essere dal soggetto attivo/agente) sia rivolto nei confronti di un'attività finanziaria, dello Stato od altri enti pubblici.

### **2.3. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 514 c.p. punisce *“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”*.

L'elemento oggettivo della fattispecie *de qua* è la messa in vendita o comunque in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, richiedendosi così un dolo generico da parte del soggetto attivo del reato.

Non può non notarsi una similitudine con l'art. 474 c.p., rubricato come *“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*, il quale recita *“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”*.

Ebbene, la differenza tale per cui il sopracitato articolo si differenzia dall'art. 514 c.p. si rinviene nella messa in commercio di prodotti industriali con contrassegni non registrati (art. 514 c.p.).

### **2.4. – Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Il reato di frode nell'esercizio del commercio, inserito nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti con la L. 99/2009) mira a tutelare l'interesse dello Stato nel leale

esercizio del commercio, sicché l'atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è esclusa per il fatto che l'acquirente sia a conoscenza delle diversità del prodotto rispetto a quello da lui richiesto.

La condotta tipica della frode in commercio sottende la consegna ad opera del reo di una cosa mobile in luogo di un'altra, ovvero, di un bene oggettivamente diverso per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito con l'acquirente. L'elemento oggettivo del delitto di frode in commercio presuppone la necessaria sussistenza di un accordo fra le parti – pendente quantomeno allo stadio delle trattative – tale da imporre un obbligo di consegna di un bene, esistente in rerum natura o ad esso equipollente, eccezion fatta per il danaro o qualsivoglia prestazione di servizi pur se ricollegata alla traditio materiale della cosa convenuta. Le divergenze tra il bene dichiarato e quello consegnato possono indistintamente afferire al genere o specie della cosa mobile, al luogo geografico di produzione o fabbricazione, all'utilizzabilità o grado di conservazione, al peso, numero o misura, aggravando, vieppiù, la pena prevista per l'ipotesi base allorquando ricadano su oggetti preziosi, ovvero, di particolare pregio venale e storico-artistico. Sotto questo profilo, si segnala la recentissima sussunzione entro il paradigma del reato di frode in commercio dell'apposizione, sul confezionamento di un prodotto industriale, del marchio «CE» contraffatto – il quale, pur non costituendo un segno distintivo di qualità o di origine di una cosa mobile, è da considerarsi comunque evocativo per l'acquirente della possibilità di libera circolazione del bene all'interno del mercato comunitario<sup>15</sup>. L'ipotesi delittuosa in esame si consuma con la consegna dell'aliud pro alio, ovvero, nel luogo e momento di ricezione della cosa mobile, che, a seconda dei diversi tipi contrattuali enucleabili nella fattispecie concreta, è da indentificarsi nell'ingresso definitivo del bene nella sfera giuridica dell'acquirente.

Trattandosi di un reato cd. «comune», il soggetto attivo va identificato in chiunque mantenga le condotte illecite descritte in via alternativa fra loro dall'art. 515 c.p., dovendosi tuttavia precisare la necessità che i comportamenti costitutivi dell'elemento obiettivo di fattispecie si innestino nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico.

Il reato di frode in commercio è da considerarsi punito a titolo di mero dolo generico, richiedendosi per la sua integrazione la sola consapevolezza e volontà di consegnare all'acquirente un bene mobile dissimile da quello dichiarato o pattuito – senza che rilevino nell'occasione le specifiche finalità avute di mira dal soggetto agente.

### **2.5. -Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 516 c.p. *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”*.

Tale fattispecie criminosa si impegna a punire tutte le condotte prodromiche, nonché preliminari, alla consegna all'acquirente di un prodotto non genuino. È un reato comune, giacché il soggetto attivo del reato può essere "chiunque", non essendo richiesto il possesso di alcun tipo di caratteristica personale e la condotta tipica descritta è la messa in vendita o in commercio di sostanze non genuine tuttavia presentata all'acquirenti come tali.

Si noti come con il termine "genuino" ci si riferisce comunemente all'assenza di alterazioni dovute alla commistione nell'alimento di sostanze estranee alla sua composizione naturale da un lato, ed alla presenza dei requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto o mancanza di sostanze artificiali il cui impiego non è consentito per legge dall'altro lato.

#### **2.6. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 517 c.p. *"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000"*.

Anche in tale caso, la fattispecie astratta prevista dalla norma appare sussidiaria di altre disposizioni più gravemente sanzionate e poste a tutela del marchio, vale a dire gli artt. 473 e 474 c.p., rispettivamente *"contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"* e *"introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"*.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine economico contro gli inganni tesi al pubblico dei consumatori ed il reato posto in essere appartiene alla macro-categoria dei c.d. reati comuni: la vendita o la detenzione per la vendita può avvenire per il tramite di chiunque all'interno dell'impresa ricopra funzioni tanto apicali quanto di natura subordinata, dunque non solo l'imprenditore ma anche i di lui collaboratori/dipendenti.

La condotta tipica descritta dalla norma appare l'offerta al pubblico, quale messa in circolazione, di prodotti industriali non contraffatti o alterati, bensì atti a creare confusione circa la loro effettiva origine geografica o provenienza.

In tal senso, dunque, si suole far riferimento, ad esempio, all'apposizione di marchi fallaci su prodotti industriali, all'equivocità di contrassegni, nomi o indicazioni ed all'utilizzo di segni distintivi altrui per contrassegnare prodotti di diversa provenienza.

## **2.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

*Ai sensi dell'art. 517 ter c.p. "Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la tutela della buona fede e correttezza commerciale e la condotta tipica descritta è la fabbricazione o utilizzo, messa in vendita o circolazione di oggetti o beni realizzati mediante appropriazione o in violazione dell'altrui diritto di proprietà industriale.

In tal caso, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico per la fattispecie di cui al primo comma, dopo specifico, invece, per la fattispecie di cui al secondo comma della medesima norma.

## **2.8. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

*Ai sensi dell'art. 517 quater c.p. "Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".*

Tale norma tutela la fiducia dei consumatori circa la provenienza e qualità di determinati prodotti



agroalimentari giacché gli stessi sono sottoposti a specifiche discipline in ordine alla loro provenienza geografica o origine in generale.

Anche in tal caso, non può non palesarsi un chiaro riferimento alle fattispecie di cui ai precedentemente citati artt. 473, 474 e 517 c.p.

Elemento oggettivo della fattispecie in esame è da un lato la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche del prodotto, dall'altro l'offerta al pubblico o messa in circolazione di tali generi alimentari con indicazioni circa la di loro provenienza contraffatte.

Si precisa anche in tal caso che l'elemento soggettivo del reato per il primo comma è il dolo generico, per il secondo comma, invece, il dolo specifico.

### **2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto**

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517-*quater* 3 si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

Diversamente, in relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513 *bis* e 514 si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.

Nei casi sopra previsti dagli articoli 513 *bis* e 514, si applicano altresì le **sanzioni interdittive di seguito riportate**:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **3. DESTINATARI**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dirigenti, dipendenti della società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e tutti coloro coinvolti

nelle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

#### **4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;
4. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Vi è, inoltre, lo specifico obbligo:

- qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi, svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;
- inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:
  - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o, comunque, di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

- che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
- che si impegna manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della on veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari del Modello, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È fatto, inoltre, espresso divieto di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

##### **5. LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI**

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dal Decreto.

Nel presente paragrafo sono elencate le aree “a rischio reato” identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l’avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

#### **Area a rischio n.1: Gestione dell’Intellectual Property e portafoglio marchi.**

Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotto, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio

##### **Procedure specifiche di organizzazione e controllo:**

- prevedere la coerenza delle attività di gestione dell’Intellectual Property e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- definire principi, attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell’Intellectual Property e del portafoglio marchi;
- definire le modalità operative in merito alle attività di concessione, di licenze d’uso nonché di acquisto e/o cessione di Intellectual Property e marchi,

#### **Area a rischio n. 2: Rapporti con fornitori e controparti contrattuali**

- Acquisto e cessione di beni o servizi

##### **Procedure specifiche di organizzazione e controllo:**

- Definire ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione;
- In caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza;
- Prevedere che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza;
- nei contratti con i fornitori sono definite clausole contrattuali che prevedono la garanzia da parte degli

stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;

- nei contratti con i fornitori sono definite clausole che prevedono la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori in riferimento ai diritti di terzi.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV

#### **5. - I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.